



Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.29

Cod. Ente 10742

Trasmessa all'ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 22.07.2016 prot. n. 1384

COPIA

Oggetto: Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d. e dell'art. 4 comma 6, Capo II, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore 10:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ASSANDRI ALDO	SINDACO	P
BOSIO GIOVANNA	VICESINDACO	P
ROSSI SILVIO	ASSESSORE	P

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Sagona Luca.
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO - Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d. e dell'art. 4 comma 6, Capo II, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:
 - il comma 639, in forza del quale *“È istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ... che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;
 - il comma 702, che conferma l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - il comma 703, il quale stabilisce che *“L'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.”*;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – e successive modifiche ed integrazioni –, il quale dispone, tra l'altro:
 - l'applicazione dell'imposta municipale propria in tutti i Comuni del territorio nazionale, ne fissa la disciplina sia direttamente sia in base all'art. 8 e all'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
 - che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 8 e l'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- l'art. 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52;

RICHIAMATO pertanto:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lett. b), secondo il quale *“per area fabbricabile di intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti ai fini dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”*,
 - l'art. 5, comma 5, secondo il quale il valore delle aree fabbricabili *“è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali adattamenti del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”*,
- in quanto richiamati dalla disciplina relativa all'I.M.U.;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e riordino della disciplina dei tributi locali ed, in particolare, l'art. 52, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'art. 14, il quale stabilisce che *“Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente può indire una Conferenza dei Servizi”*;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) ed, in particolare, l'art. 4, comma 6, Capo II, ai sensi del quale la base imponibile I.M.U. delle aree fabbricabili è *“il valore venale in comune commercio”* ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/1992;

RITENUTO utile, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria Delibera di Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di imposta versata a tale titolo;

CONSIDERATO che il Comune di Cumignano sul Naviglio dispone, quale strumento urbanistico vigente, del Piano di Governo del Territorio – Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 16.12.2009 e della Variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29 dicembre 2012;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per l'anno 2016, i valori indicati nella “Tabella riassuntiva del valore per unità di superficie di aree edificabili individuate dal P.G.T.”, nonché l'allegata relazione tecnica inerente l'attribuzione del valore alle aree fabbricabili redatta dal Geom. Luca Bosio;
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Cumignano sul Naviglio.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Sagona Dott. Luca

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Arch. Aldo Assandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sagona Dr. Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta

(x) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 22.07.2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sagona Dr. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in data 17.07.2016.

() è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 17.06.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sagona Dr. Luca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 22.07.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sagona Dr. Luca
